

COMUNE DI JESOLO
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI SOTTOSOGLIA E DELL'ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI DI BENI E SERVIZI**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 98 DEL 25 OTTOBRE 2018

Art. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le attività relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 e ss.mm. (di seguito anche "Codice") e alle indicazioni fornite dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione. Tra queste le linee guida n.4, di attuazione del d.lgs. 18.04.2016, n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dall' ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera n. 206 del 01 marzo 2018:

- a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Individua i principi ed i criteri delle procedure relative agli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture, a cui il Comune di Jesolo (indicato di seguito per brevità "Ente") intende conformarsi, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal legislatore nazionale e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità tra operatori economici.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

Art. 2 – PRINCIPI

1. L'Ente basa le procedure di affidamento sui criteri previsti dall'art. 30 del d.lgs. 18.04.2016, n.50 e, dove previsto dalla normativa in vigore, ricorre all'indizione di gare per l'individuazione del contraente. Per le spese il cui oggetto risulti di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del d.lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm., l'Ente ricorre alle procedure di acquisto sotto soglia comunitaria. Vi trovano specifica e puntuale disciplina le modalità, i limiti di spesa e le procedure da seguire per gli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture (beni e servizi); le stesse vengono adottate in piena conformità a quanto previsto e regolato dal Codice all'art. 36 commi 1 e 2.

2. Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare tempestività dei processi di acquisto, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e correttezza dell'azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specifiche esigenze dell'Ente.

3. Nell'affidamento dei contratti pubblici devono essere rispettati altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri ispirati a esigenze

sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

4. Nessuna acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata o indebitamente aggregata, al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica o di rotazione per consentire l'applicazione della disciplina del presente Regolamento.

5. Tutti gli atti delle procedure sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.

Art. 3 – MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEGLI INTERVENTI

1. L'acquisizione degli interventi può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) con procedura di appalto a imprese o persone fisiche esterne al Comune;
- c) con le società partecipate del Comune accreditate presso ANAC.

2. Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di ditte terze. Essi sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente, o dall'Ente assunto in via straordinaria o mediante altre forme di subordinazione ammesse dalla legge, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, che sia di proprietà o in uso dell'Ente, sotto la direzione del responsabile del procedimento; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture in pronta consegna.

Art. 4 – LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE

1. Le procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate nel presente Regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alle soglie di cui all'art. 36 comma 2 e art. 37 del Codice, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.
2. Il limite di importo si intende automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto per le soglie stabilite dall'art.35 del Codice.

Art. 5 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Il dirigente del servizio provvede alla nomina del RUP per ogni singola procedura di affidamento di appalto o concessione mediante l'atto formale che prevede l'avvio della fase della progettazione, affidamento o esecuzione. Il RUP viene individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del Codice, tra i dipendenti dell'Ente. Fino a quando la nomina non venga effettuata è considerato responsabile del procedimento lo stesso dirigente del servizio. Si applicano le norme in tema di incompatibilità ai sensi dell'articolo 42 del Codice.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 31, da altre specifiche disposizioni del Codice e dalla l. 7.08.1990, n. 241 e ss.mm., il RUP formula proposte agli organi competenti e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle varie fasi della procedura. Fornisce all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice, per gli atti di competenza: dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.

3. Il RUP può coincidere con il Direttore dell'esecuzione del contratto e lo stesso si può avvalere dell'ausilio di uno o più direttori operativi come previsto dall'art. 111, comma 2) del Codice.

4. Sui compiti della commissione giudicatrice e del RUP si applica quanto stabilito nelle linee guida dell'ANAC n. 3 approvate con la deliberazione n. 1007/2017.

Art. 6 – MODALITÀ DELLE INDAGINI PRELIMINARI DI MERCATO

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche

praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell'Ente. Tale fase non ingenera alcun obbligo verso gli operatori sul successivo invito alla procedura.

Durante lo svolgimento delle indagini di mercato l'Ente ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

2. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dall'Ente, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, scegliendo una delle seguenti modalità e formalizzandone i risultati:

- a) consultazione dei prezzi risultanti dai cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento, con verifica di listini e prezziari di beni, lavori, servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica;
- b) consultazione degli elenchi di operatori economici propri o delle altre stazioni appaltanti, di altri fornitori esistenti, con una consultazione della rete o di altri canali di informazione oltreché eventuali rilevazioni statistiche;
- c) avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul profilo web del Comune, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con l'Ente, nonché, nell'avviso di indagine di mercato l'Ente si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio. L'avviso dovrà essere pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni, salvo ragioni di urgenza motivata, nel qual caso non potrà comunque essere inferiore a 5 giorni.

3. Le eventuali richieste a terzi nell'ambito di indagini conoscitive devono sempre contenere indicazione esplicita della loro natura:

- a) nell'oggetto, con la dicitura "*avviso per manifestazione di interesse*";
- b) nel testo, con la premessa "*si informa che la presente non costituisce in alcun modo una richiesta d'offerta, ma una richiesta di collaborazione ad indagine esplorativa, volta a...*".

Art. 7 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO

1. Tutte le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.

2. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro, per esigenze di semplificazione e ragioni di economia procedimentale, il dirigente/responsabile del servizio – su proposta del RUP – può procedere con affidamento diretto con sintetica motivazione sulla scelta dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006.

3. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 20.000,00 euro, il dirigente/responsabile del servizio – su proposta del RUP – può procedere con affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.), mediante confronto dei preventivi di spesa forniti da due operatori economici o, in alternativa la comparazione con listini di mercato, siti di e-commerce, Me.Pa., centrali di committenza, analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
4. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo compreso fra 20.000,00 ed inferiore a 40.000,00 euro, il dirigente/responsabile del servizio – su proposta del RUP – procede, salvo casi motivati, mediante richiesta di preventivo a tre operatori economici o, in alternativa la comparazione con listini di mercato, siti di e-commerce, Me.Pa., centrali di committenza, analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.
5. Per le procedure di cui ai precedenti commi l'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo almeno una delle seguenti motivazioni: miglior prezzo praticato, minor tempo di esecuzione o migliore tempestività dell'erogazione della prestazione, caratteristiche qualitative, modalità operative di realizzazione, o servizio post-esecuzione e/o post-vendita, da indicare nella determina di

affidamento dando atto del rispetto dei principi del Codice e delle linee guida ANAC 4/2018, punto 4.3.1.

6. Il RUP acquisisce le offerte con i mezzi e nelle forme stabilite dal mercato elettronico, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali e solo in via subordinata – nel caso di carenza del prodotto/prestazione nel mercato elettronico – attraverso gli strumenti ordinari (PEC).
7. Il perfezionamento del contratto avviene attraverso gli strumenti messi a disposizione dal mercato elettronico delle centrali di committenza o mediante scambio di corrispondenza commerciale e successiva trasmissione dell'ordine all'affidatario, previa assunzione della determina di affidamento che contiene l'impegno di spesa.
8. Per i contratti fino a 40.000 euro si procede alla verifica di quanto autocertificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dal solo aggiudicatario in ordine ai requisiti generali, ed ai requisiti economici e finanziari e tecnico-professionale, se richiesti nei documenti di gara. In tema – di verifica sui requisiti – si applicano le indicazioni dell'ANAC espresse con le linee guida n. 4, approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19.04.2017, n. 56, con delibera n. 206 del 1 marzo 2018.

Nel caso di affidamenti diretti la verifica dei requisiti previsti dovrà precedere la determina di affidamento, salvo i casi di motivata e comprovata urgenza.

I controlli a campione previsti dalle linee guida ANAC n. 4/2018 per gli affidamenti fino a 20.000 euro dovranno essere espletati secondo quanto previsto dalla delibera di G.C. n. 50/2013 o in alternativa dal P.T.P.C., qualora previsto.

9. Per le forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, e fino alla soglia comunitaria il RUP procede mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del d.lgs. 18.04.2016, n.50 e ss.mm.).
10. Per i lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 euro, e fino alle soglie individuate alle lettere b) e c) dell'art. 36, comma 2, del Codice, il RUP procede mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, del numero di operatori economici ivi indicati.
11. La scelta degli operatori economici da interpellare deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.
12. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che sono stati invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

Art. 8 - ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Il presente articolo disciplina le modalità di applicazione del principio di rotazione nelle procedure per l'affidamento di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie previste dall'art. 36, comma 2, del Codice.

2. Per non consolidare il rapporto di fornitura con alcune imprese il principio di rotazione favorisce la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. Tale principio viene applicato con riferimento agli inviti alla gara o all'affidamento immediatamente precedente alla procedura in esame, rientrante nella stessa fascia di riferimento e nella stessa categoria merceologica di forniture, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Qualora siano decorsi più di tre anni solari dall'affidamento precedente, sarà possibile il reinvio dei candidati invitati alla precedente procedura selettiva e non affidatari.

3. La rotazione potrà essere esercitata attingendo gli operatori economici da invitare dagli elenchi del Comune, dagli elenchi degli operatori economici presenti in Me.Pa. o dal mercato libero.

4. Il principio di rotazione viene rispettato qualora il reinvio dell'operatore economico, in caso di medesima categoria merceologica di forniture, ovvero medesimo settore di servizi, ovvero medesima categoria di lavori avvenga in una differente fascia di riferimento rispetto al precedente.

5. Le fasce di riferimento individuate dal presente regolamento per servizi e forniture sono le seguenti (gli importi si considerano iva esclusa):

- a) da € 1.000 a 5.000;
- b) da € 5.001 a 20.000;
- c) da € 20.001 a 39.999;
- d) da € 40.000 a 150,000;
- e) da € 150.001 a 220.999;
- f) da € 221.000 a 500.000: solo servizi sociali e servizi specifici di cui all'allegato IX del Codice;
- g) da € 500.001 a 750.000: solo servizi sociali e servizi specifici di cui all'allegato IX del Codice.

6. Le fasce di riferimento individuate dal presente regolamento per i lavori, in ragione del sistema di qualificazione, sono le seguenti (gli importi si considerano iva esclusa):

- a) da € 1.000 a € 20.000;
- b) da € 20.001 a € 39.999;
- c) da € 40.000 a € 149.999
- d) da € 150.000 a € 309.600;
- e) da € 309.601 a € 619.200;
- f) da € 619.201 a € 999.999.

Qualora l'appalto di lavori preveda più prestazioni eterogenee la categoria di opere a cui fare riferimento è quella della categoria della lavorazione prevalente.

7. Il Responsabile unico del procedimento può derogare all'applicazione del principio di rotazione nei seguenti casi:

- a) inferiore a 1.000,00 euro: mediante scelta sinteticamente motivata contenuta negli atti di affidamento;
- b) a fronte di particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica, anche se precedentemente affidatari di forniture di beni, di servizi o di lavori;
- c) qualora il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti sia esiguo e in numero inferiore a quello previsto dalle lettere b) e c) dell'art. 36, comma 2, del Codice o a quello previsto dall'art. 7 commi 3 e 4 del presente regolamento;
- d) in ragione del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- e) nei casi di somma urgenza dichiarata dal responsabile del servizio per il quale venga acquisito il bene, servizio o lavoro.

8. Il principio di rotazione non si applica nei seguenti casi:

- a) gara con procedura ordinaria;
- b) invito di tutti gli operatori che successivamente ad un avviso pubblico hanno manifestato interesse;
- c) invito di tutti gli operatori che si trovano iscritti nella categoria di riferimento all'interno del Me.Pa.;
- d) r.d.o. aperta in Me.Pa.;
- e) invito di tutti gli operatori che si trovano iscritti nella categoria di riferimento all'interno degli elenchi di operatori economici del Comune;
- f) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- g) forniture di beni, servizi o lavori che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli ai quali sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura, del servizio o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Ente, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
- h) circostanze di somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice.

Art. 9 – REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti e contrarre con l'Ente, devono autocertificare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale, e/o capacità economica e finanziaria e/o capacità tecnica.

2. I requisiti di cui all'art. 83 del Codice, se richiesti, devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle MPMI (micro piccole medie imprese) di risultare affidatarie. In ordine al possesso di tali requisiti si prevede che:

- a) i requisiti minimi di idoneità professionale, devono essere attestati mediante l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio o ad altro Albo;
- b) i requisiti di capacità economica e finanziaria, devono essere attestati mediante dimostrazione dei livelli minimi di fatturato globale e/o specifico o adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) i requisiti di capacità tecnica sono stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico, risorse umane.

3. Per la verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore economico il RUP procederà secondo le indicazioni previste e suddivise per fascia economica, dalle Linee guida n. 4, approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19.04.2017, n. 56, con delibera n. 206 del 1 marzo 2018.

Art. 10 - ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI BENI E SERVIZI E MODALITÀ DI UTILIZZO

1. Il presente Regolamento disciplina altresì l'istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 36 del d. lgs. 18.04.2016, n. 50, e ss.mm., e di quanto stabilito nelle linee guida ANAC n. 4/2018, che il Comune attraverso le proprie unità organizzative si riserva di utilizzare per indagini esplorative del mercato, affidamenti o per l'invito al confronto competitivo.
2. L'Elenco degli Operatori Economici di beni e servizi è organizzato secondo il criterio delle categorie merceologiche, individuate nell'*Allegato sub 1)* al presente Regolamento.
3. Le categorie merceologiche potranno essere motivatamente modificate con determinazione del dirigente dell'unità organizzativa gare e appalti.
4. Qualora l'Elenco non rechi nominativi in numero sufficiente il responsabile unico del procedimento integra le ditte da invitare procedendo con indagini di mercato ovvero consultazione di elenchi altrimenti disponibili. Qualora invece, il responsabile del procedimento, ritenga di non poter invitare tutti gli operatori economici presenti nella stessa fascia di rotazione e categoria dovrà procedere con sorteggio casuale fra gli operatori che abbiano ricevuto il minor numero di inviti/affidamenti.
5. L'elenco sarà liberamente consultabile dalle varie unità organizzative attraverso la rete intranet, le medesime unità dovranno provvedere ad inserire preventivamente all'invio degli inviti i soggetti invitati e successivamente gli affidamenti diretti.
6. Gli operatori economici verranno iscritti in base al proprio fatturato medio, conseguito nel triennio precedente, e secondo le seguenti fasce di capacità economica:
 - a) fascia da € 0 a € 39.999 euro;
 - b) fascia da € 40.000 a € 220.999 euro;
 - c) fascia da € 221.000 a € 749.999 - solo servizi sociali e servizi specifici di cui all'allegato IX del Codice.
7. L'iscrizione nella fascia a) non sarà subordinata al possesso di fatturato già conseguito mentre l'iscrizione nelle fasce b) e c) sarà subordinata al possesso di un fatturato medio, conseguito nel triennio precedente, almeno pari all'importo massimo della relativa fascia.

8. L'utilizzo delle informazioni desumibili è strettamente limitato ai compiti d'ufficio ed è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela della riservatezza.
9. L' u.o. gare e appalti è incaricata della formazione e dell'aggiornamento dell'elenco degli operatori economici di beni e servizi secondo la procedura indicata nel presente regolamento.
10. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento l'u.o. gare e appalti procederà alla cancellazione di tutti i fornitori presenti nell'elenco dei fornitori già costituito ed alla pubblicazione dell'avviso di costituzione del nuovo elenco conseguente al presente regolamento.

Art. 11 - FORMAZIONE, REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

1. Alla formazione dell'Elenco degli operatori economici di beni e servizi si procede mediante preventiva pubblicazione, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.m. e dalle linee guida ANAC n. 4/2018 di apposito avviso, pubblicato sul sito web ed all'albo pretorio del comune di Jesolo.

L'Elenco degli operatori economici di beni e servizi è revisionato con cadenza semestrale sulla base delle domande di nuova iscrizione e delle variazioni verificatesi nel semestre precedente e, previa adozione della determinazione dirigenziale ricognitiva, verrà pubblicato sul sito internet del Comune.

2. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'iscrizione avviene sulla base delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 presentate dall'operatore economico attestanti il possesso dei requisiti richiesti anche facendo ricorso al DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).
3. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche a campione sulla sussistenza dei requisiti di ammissione e sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte, e, in caso di accertamento con esito negativo procederà alla cancellazione dall'Elenco ed alla comunicazione alle Autorità competenti.
4. Gli operatori economici iscritti sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il proprio profilo di iscrizione rispetto alle eventuali variazioni riguardanti i contenuti delle dichiarazioni o dei documenti prodotti a corredo della domanda di iscrizione.
5. La valutazione delle istanze di iscrizione nella fase di costituzione dell'elenco avverrà entro 90 gg. mentre per i successivi aggiornamenti il termine è di 30 gg.

Decorso il suddetto termine la richiesta di iscrizione si intende accolta salvo che il termine sia stato sospeso a seguito di richiesta di integrazione.

6. Saranno cancellati dall'Elenco gli operatori economici che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

Art. 12 - REQUISITI DI ISCRIZIONE

1. Gli operatori economici, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) requisiti generali di moralità di cui all'articolo 80 del d. lgs. 18.04.2016 n. 80 e ss.mm. e assenza di situazioni che determinino l'esclusione dalle gare di appalto e/o incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché insussistenza della causa interdittiva di cui all'articolo 53, comma 16 – ter, del d.lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.;
 - b) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per i non residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, per attività coerente con quella per la quale si richiede l'iscrizione;

- c) fatturato conseguito nel triennio precedente ai fini della iscrizione in base alle fasce previste al punto 6 lett. b) e c) dell'art. 10.

Art. 13 – LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile Unico del Procedimento – ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo – informa prontamente il Responsabile competente sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il Responsabile competente dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire secondo le modalità e gli importi previsti dall'articolo 163 del Codice o comunque secondo quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Art. 14– FORMA DEL CONTRATTO

1. Per la forma del contratto si rinvia al regolamento dei contratti vigente nel tempo.

Art. 15 – ESECUZIONE E PAGAMENTI

1. Le fatture sono liquidate secondo quanto stabilito nel contratto ovvero nella documentazione contenete le condizioni di appalto.
2. Per quanto attiene ai servizi e alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene i lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, come previsto dalla normativa vigente.
3. Prima di procedere al pagamento deve essere effettuata una verifica del DURC.
4. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

Art. 16 - RINVIO

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Art. 17 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 01/01/2019.

Allegato sub 1)

**ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELL'ELENCO OPERATORI
ECONOMICI DI BENI E SERVIZI**

FORNITURE	
F1	Mobili e arredi scolastici
F2	Mobili e arredi per Uffici
F3	Attrezzature informatiche (Hardware)
F4	Macchine e attrezzature per Uffici e Centro Stampa
F5	Attrezzature scientifiche per polizia locale (autovelox, etilometro, etc.)
F6	Attrezzature sportive da palestra
F7	Libri per biblioteca civica
F8	Divise per polizia municipale, vestiario da lavoro e DPI
F9	Calzature civili ed antinfortunistica
F10	Prodotti, utensili ed attrezzature di pulizia
F11	Cancelleria e materiale tecnico per uffici
F12	Carta, carta in risma e carta da stampa
F13	Modulistica e registri prestampati
F14	Targhe, coppe, medaglie, etc.
F15	Composizioni floreali, corone di alloro
F16	Accessori e materiale di consumo per macchine e attrezzature per Uffici
F17	Accessori e materiale di consumo per macchine e attrezzature per Centro Stampa
F18	Accessori e materiale di consumo per attrezzature scientifiche polizia locale
F19	Noleggio e/o acquisto attrezzature, ausili per movimentazione non autosufficienti
SERVIZI	
S1	Servizi fotografici
S2	Servizi audio/video/luci per eventi
S3	Servizi assicurativi
S4	Servizi di pulizia immobili
S5	Servizi gestione sistemi server
S6	Servizi di sicurezza informatica
S7	Servizi gestione postazioni di lavoro
S8	Servizi di gestione documentale, digitalizzazione, dematerializzazione dei documenti
S9	Servizi di networking
S10	Manutenzione e assistenza attrezzature varie per uffici (macchine per l'ufficio, hardware, etc.)
S11	Manutenzione e assistenza attrezzature scientifiche polizia locale
S12	Gestione e manutenzione impianti (impianti di riscaldamento-condizionamento, ascensori, antincendio)
S13	Servizi di stampa e di tipografia
S14	Servizio di stampa e distribuzione
S15	Servizi di rilegatura
S16	Servizi di agenzia viaggi
S17	Servizi di gestione soggiorni turistici e centri estivi per minori
S18	Servizi di formazione per personale enti locali
S19	Servizi bibliotecari
S20	Servizi pirotecnici
S21	Servizi di traduzione/interpretariato e servizi di trascrizione